

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO  
AI SENSI DELL' ART. 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULLA  
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA  
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI  
COMUNI URBANI

**PATTO DI COLLABORAZIONE: GIOCHI DI RUOLO “Gli amici del Beholder”**

Il giorno ..... del mese di ..... anno 2026 nella sede degli uffici comunali del Settore Partecipazione, Comunità, Sport in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n..... del ....che ha approvato il patto di collaborazione di cui sopra

TRA

**II COMUNE DI CREMONA**, con sede legale in Piazza del Comune,8 - C.F. e P.I. 00297960197, legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Partecipazione Comunità Sport ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliati presso la sede suddetta;

E

il cittadino attivo [REDACTED] di seguito denominato “Proponente”

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che il Comune di Cremona, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/16261 del 26 febbraio 2018 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;

- che l'art.7 del suddetto Regolamento disciplina i patti di collaborazione ordinaria;

- che, l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, come stabilito dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento, ha svolto il previsto percorso per far conoscere ed emergere le istanze del territorio e favorirne il confronto, facilitando la formulazione di una proposta condivisa;

che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

**CONSIDERATO**

- la disponibilità espressa del Proponente di proporre un'attività legata ai giochi di ruolo con il gruppo “Amici del Beholder” presso la sede del Comitato di Quartiere 5 – Largo Madre Carelli, 5;

- acquisita l'istanza presentata al Protocollo Generale del Comune il 12 maggio 2026 n. 44333;
- l'esito della verifica effettuata dal Servizio Reti di Comunità del Settore Partecipazione, Comunità, Sport per la definizione del patto di cui trattasi;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE**

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia (art. 7), una proposta di tipo ordinario.

L'oggetto della proposta di collaborazione è di proporre attività di giochi di ruolo presso la sede del Comitato di Quartiere 5 per promuovere attività aperte e inclusive sul territorio;

**ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA**

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- Attività di gioco di ruolo presso la sede;
- Aprirsi alla comunità attraverso tre eventi annuali rivolti al pubblico, finalizzati a far conoscere il gioco di ruolo anche a chi non ne ha mai fatto esperienza;
- Attività di inclusione rivolte a ragazzi e ragazze, bambini e bambine, famiglie;
- mettere a disposizione materiali di gioco, competenze organizzative, la presenza di game masters (narratori) per la conduzione delle sessioni e il supporto di facilitatori per l'accoglienza e l'accompagnamento dei partecipanti, così da rendere l'attività accessibile anche a bambini, ragazzi e adulti interessati;
- Diffondere sul territorio attività aggregative e culturali.

**ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

Il Settore Partecipazione, Comunità, Sport si impegna ad operare con il Proponente:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati dal presente patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Proponente si impegna a:

- Svolgere attività di gioco principalmente nelle nella serata del Mercoledì dalle 21.00 presso la sede del Comitato di Quartiere;
- Promuovere iniziative gratuite aperte a tutti i residenti del quartiere con modalità concordate con l'Ufficio comunale competente nel corso di ogni anno solare;

- Mettere a disposizione in autonomia le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento delle attività, tra cui proiettore, dadi, miniature, mappe, manuali e avventure di gioco.

#### **ART. 4 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO**

Il Direttore del Settore Partecipazione, Comunità, Sport ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, che monitoreranno il percorso, valutando eventuali successive azioni, nonché la restituzione alla cittadinanza e all'Amministrazione di quanto effettuato.

Il gruppo di lavoro risulta essere così strutturato e articolato:

- Da un referente per il Servizio Reti di Comunità con funzioni di accompagnamento alla funzionalità del Patto;
- Dal comitato di quartiere, rappresentato dall'attuale Presidente;
- Dal Proponente, quale cittadino attivo;
- Dai volontari del gruppo "Amici del Beholder".

#### **ART. 5 - RESPONSABILITÀ**

Il Proponente, nell'ambito della realizzazione degli eventi e delle attività concordate, si assume la responsabilità di adottare comportamenti e modalità adeguate alle norme in materia di sicurezza.

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Con riferimento a quanto disposto negli artt. 18 e 19 del Regolamento - nella polizza assicurativa ( dati specifici ) - sono previste le coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito delle attività descritte nel presente patto.

Nell'ambito della polizza sopracitata il Comune di Cremona resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dal patto di collaborazione in oggetto.

#### **ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

Il Proponente si impegna a rendicontare quanto realizzato attraverso incontri specifici e momenti informativi di sensibilizzazione dei cittadini, anche tramite materiali multimediali o fotografici. Le attività proposte dal gruppo "Amici del Beholder" e rivolte alla cittadinanza verranno pubblicizzate attraverso le pagine social, le reti di supporto del Comune di Cremona e del comitato di quartiere 5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

#### **ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO**

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- a) la definizione con il Proponente di un piano delle attività e degli eventi;
- b) l'attivazione di una polizza assicurativa per il Proponente e i collaboratori che parteciperanno alle attività della biblioteca.

#### **ART. 9 - CONTROVERSIE**

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

**ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla firma al 30/04/2027.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

**ART. 11 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato,

sottoscritto.

Cremona, .....

Per il Comune di Cremona  
Il Direttore del Settore  
Partecipazione, Comunità, Sport  
[Redacted Signature]

Il Proponente

[Redacted Signature]

---

---